

fini dell'esplicazione del mandato ⁽¹⁵⁵⁸⁾. Non è, dunque, essenziale l'autorizzazione del Corpo perchè i suoi organi lo rappresentino legalmente in giudizio ⁽¹⁵⁵⁹⁾, a meno che questo non abbia per oggetto atti eccedenti la semplice amministrazione. Dato, però, che il capo-pilota è, come vedemmo, da un certo punto di vista, anche uno strumento dell'autorità ad essa subordinato e da essa nominato, non crediamo che egli possa validamente rappresentare il Corpo in giudizio, quando questo verta fra il corpo stesso e l'autorità marittima.

Ciò che si è detto del capo-pilota vale, naturalmente, per i sottocapi quando in caso di bisogno lo sostituiscono, poichè essi prendono interamente il suo posto. Quando, invece, lo coadiuvano soltanto, essi scompaiono dietro la sua persona e non possono essere tenuti con lui solidalmente responsabili.

Nella cura dell'amministrazione, il capo-pilota ed i due piloti nominati dal Corpo devono agire con unità d'azione e di intenti, nè possono compiere alcun atto separatamente; in caso di divergenza di giudizio, riteniamo che spetti al collegio dei piloti, a maggioranza, la decisione definitiva.

273. - *Il Corpo come amministrazione indiretta dello Stato.* — B) Il Corpo dei piloti, quale ente autarchico, è un'*amministrazione indiretta dello Stato*. Dicemmo in precedenza che nè il pilota nè la Corporazione sono *organi* dello Stato, il primo perchè agisce in nome e nell'interesse della seconda, e questa perchè, amministrativamente autonoma, agisce in nome e nell'interesse proprio ⁽¹⁵⁶⁰⁾. Questo carattere non è particolare al corpo dei piloti, ma è generale a tutti gli enti che, com'esso, possono dirsi « autarchici ».

Da una rapida corsa su quanto la dottrina ha osservato circa la natura giuridica del rapporto fra detti enti e lo Stato, rileviamo che quelli non sono di questo: nè *organi*, perchè han-

(1558) BRUNETTI, *loc. cit.* Cfr. art. 138 cod. proc. civ.

(1559) Nel senso del testo, v. Cassazione di Roma, 22 settembre 1894, *Foro italiano, Rep.*, 1895, p. 879, 2°; *Temi veneta*, 1895, 51; *Cass. unica*, VI, 404; *R. Universale*, 1895, 117.

(1560) V. retro, §§ 229, 262.